

Protocollo per la disciplina della propaganda elettorale relativa alle consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno 2024

Comizi elettorali

1. I comizi potranno aver luogo dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 23 nei giorni feriali e festivi, tranne che per l'ultima settimana, allorché la chiusura dei comizi è prorogata fino alle ore 24.
2. A meri fini organizzativi, i partiti e i gruppi politici si impegnano a trasmettere, dal venerdì al sabato precedente, alla Stazione dei Carabinieri, che parimenti ne prendono atto, il programma dei comizi che intendono tenere in via di massima, nella settimana seguente, dopo averne fatta prenotazione presso il Comune (**la prenotazione non può riguardare un programma di comizi eccedente la settimana**). In deroga a quanto sopra stabilito, ciascun partito o gruppo politico potrà, per una sola volta, inoltrare richiesta senza il vincolo della prenotazione settimanale. La deroga non è ammessa per le richieste relative all'ultimo giorno di campagna elettorale (**venerdì 7 giugno 2024**).
3. In caso di più prenotazioni presso il Comune competente per uno stesso luogo ed orario, sarà data la precedenza al soggetto che avrà prenotato per primo.
4. Qualora, per circostanze sopravvenute ed impreviste, i partiti e i gruppi politici ritenessero di effettuare altri comizi, oltre quelli previsti nel programma settimanale, gli stessi dovranno darne tempestiva comunicazione agli Organi di Polizia quanto prima possibile, comunque almeno 24 ore prima.
5. Qualora nei centri urbani si svolgesse un mercato settimanale, i comizi potranno essere tenuti ugualmente, ma in luoghi diversi da quelli di svolgimento del mercato.
6. Ogni comizio, ovvero manifestazione elettorale sonora, non potrà avere la durata superiore ad un'ora e dovrà essere contenuto entro lo spazio orario prenotato. Si richiama in particolare l'attenzione sul rispetto dell'orario di inizio, specie quando nella stessa piazza e nella stessa giornata ne siano programmati più di uno. Solo ove non ne seguano ulteriori, così come nel caso di intervento di segretario o presidente nazionale di partito, la sua durata potrà protrarsi a due ore.
7. Tra un comizio e l'altro dovrà intercorrere, in linea di massima, un intervallo non inferiore a quindici minuti.
8. Non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.
9. Nel corso di un comizio, o nei momenti immediatamente precedenti il suo inizio, è vietata, nel luogo dove esso avviene, l'installazione di tavoli o banchetti nonché la distribuzione ai partecipanti di volantini di diverso orientamento rispetto a quello di cui il comizio stesso è espressione. Non è ugualmente consentito il transito di mezzi mobili, mezzi motorizzati o comunque in movimento annunciatori ora e luogo di altro comizio, nella immediata prossimità di piazza, strade o località dove sono in corso pubbliche riunioni di propaganda elettorale. Nel caso in cui il transito sia inevitabile per necessità di circolazione stradale, ecc. le persone sui mezzi mobili in movimento sospenderanno gli annunci per tutto il tempo necessario a non arrecare disturbo alla manifestazione in corso.
10. I balconi e le finestre dei palazzi municipali non potranno essere utilizzati per tenere comizi o svolgere altre forme di propaganda.
11. Come già evidenziato, saranno escluse dai comizi le piazze ove si svolgono fiere e mercati, nel tempo in cui essi hanno luogo, e quelle adiacenti a luoghi di cura, ospedali, scuole, convitti e caserme.
12. L'Amministrazione comunale individuerà i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze saranno stabiliti turni tra i vari partiti

e gruppi politici, secondo il criterio dell'avvicendamento e con le modalità indicate nei punti 2, 3, 4.

13. Nelle piazze indicate in delibera, nei periodi in cui non si tengono comizi, l'Amministrazione comunale consentirà l'allestimento di un tavolo (di ampiezza max di 4 mq) per la propaganda elettorale nella fascia oraria e con le modalità di presentazione delle istanze previste per i comizi, per la durata massima di tre ore per ogni richiedente. Ferme restando le citate dimensioni del banchetto, in caso di pioggia potrà essere utilizzato, con finalità di copertura, un gazebo di max 9 mq. Non è in ogni caso ammessa l'installazione permanente di tali gazebo.
14. Presso tali tavoli non è consentito l'utilizzo di impianti di amplificazione e/o megafoni.
15. È consentita la contemporanea presenza di più tavoli o banchetti, distanziati tra di loro almeno 20 metri.
16. Ove venga richiesta l'utilizzazione di una sala o di un altro locale di proprietà pubblica, la stessa non potrà essere accordata congiuntamente all'uso della piazza adiacente.
17. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, il Comune è tenuto a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per il comune stesso, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515). Il Comune mette a disposizione i locali individuati nella deliberazione di approvazione del presente protocollo.
18. Gli impianti di amplificazione della voce degli oratori saranno installati esclusivamente nella piazza ove si svolgono i comizi. In caso di svolgimento del comizio all'interno di locali di pubblico spettacolo, gli impianti di amplificazione verranno utilizzati all'esterno dei locali stessi solo quando nei medesimi non vi sia più posto per contenere il pubblico che desidera presenziare ai comizi.
19. Non saranno effettuati giornali parlati, trasmessi da auto in movimento recanti apparecchiature amplificatrici.
20. Gli altoparlanti su mezzi in movimento saranno utilizzati solamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, dalle ore 09:00 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.
21. È consentito l'uso degli altoparlanti nelle riunioni di propaganda elettorale su autovetture ferme. Al fine di rispettare, però, il carattere di propaganda fissa consentita dalla legge, è necessario che gli spostamenti, le soste nelle diverse località e gli intervalli nell'uso delle apparecchiature, siano tali per distanze e per tempo da non prefigurare, in pratica, le caratteristiche della propaganda mobile vietata invece dalla legge.
22. La propaganda a mezzo di altoparlanti installati nelle sedi dei partiti e dei gruppi politici potrà essere effettuata per la durata di non più di 30 minuti nella mattinata tra le ore 10 e le ore 13, nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20, tenendo basso il volume dell'amplificazione sonora in modo da non arrecare disturbo alle occupazioni dei cittadini. Per le sedi poste in prossimità di piazze in cui si svolgono comizi, tale forma di propaganda non potrà essere effettuata nei 30 minuti che precedono e seguono la manifestazione e, ovviamente, durante lo svolgimento della stessa.
23. I festival e le altre manifestazioni di rilievo politico, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle leggi 4/4/1956 n. 212 e 24/4/1975, n. 130, che prevedono in particolare l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, infine,

il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni, a norma dell'art.9 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

24. **Il divieto di propaganda:** Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione - considerando giorno della votazione, come già detto, quello di domenica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024 - **e quindi da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.** Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (circ. M.I. n. 39/2024 del 29/4/2024).

Affissioni negli spazi di propaganda elettorale

25. In base alla normativa vigente, la propaganda elettorale mediante affissioni negli appositi spazi, distintamente per le elezioni europee e le elezioni amministrative, ha inizio a seguito della ripartizione degli spazi da parte della Giunta comunale, che provvederà entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature da parte degli Uffici appositamente costituiti. Per le modalità di assegnazione degli spazi, si richiama l'attenzione su quanto stabilito dal Ministero dell'Interno con circolare n. 39/2024, di protocollo n. 12228 del 29 aprile 2024, diramata con circolare prefettizia prot. n. 27742 del 02-05-2024. Ai sensi dell'art. 3 della legge 130/1975, sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate alle liste.
26. Con circolare prot. n. 1943/V in data 8/4/1980 il Ministero dell'Interno ha fornito specifici chiarimenti elencando i luoghi dove non è possibile effettuare propaganda elettorale in forma fissa dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura della votazione. Al fine pertanto di evitare ogni possibile equivoco sull'interpretazione delle norme vigenti, si trascrive di seguito il testo del paragrafo 6) della predetta circolare dal titolo **“Divieto della propaganda elettorale mediante affissione negli spazi norma/mente destinati alle pubbliche affissioni, nelle bacheche e in altri spazi”**
- a. *è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti al capo III del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639;*
 - b. *è vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge n. 130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130). Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista dall'art. 28 del DPR n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi;*
 - c. *è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli infissi delle*

finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo."

27. Alla luce di quanto sopra, rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1 metro). È da ritenersi altresì vietata l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti. A fini meramente identificativi del gazebo o del banchetto è ammessa la collocazione di n. 2 bandiere delle dimensioni massime di mt 1.5x1 (oppure, in sostituzione delle bandiere, n. 2 manifesti delle dimensioni massime).
28. Dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, ciascuna Amministrazione è tenuta, per legge, a provvedere direttamente o indirettamente alla defissione o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun partito, da disporre nel minor tempo possibile. Si segnala l'esigenza di evitare, possibilmente con mirate azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico ed archeologico, dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore; mentre vanno rispettati i manifesti affissi regolarmente, che non devono essere strappati, deturpati o coperti.

Propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso e mobile

29. Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, cioè da venerdì 10 maggio 2024, sono vietate determinate forme di propaganda. In particolare:

é vietata

- a. la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, stendardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- b. il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (ne è consentita, invece, la distribuzione);
- c. la propaganda elettorale luminosa mobile;

è consentita

- d. ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Da venerdì 10 maggio 2024, “prescindendo dalle sanzioni penali a carico dei responsabili, i Sindaci devono provvedere subito a far defiggere il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo. Gli organi di P.S. vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, provvedendo alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso” (CAP. I, § 19, circolare Ministero Interno n. 143/1980).

Si richiama l'attenzione sulla fattispecie molto diffusa della sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla **propaganda figurativa mobile**, atteso che potrebbe ravvisarsi nella fattispecie una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e quindi una violazione di norme. A tale riguardo, in linea con gli orientamenti assunti dal Ministero dell'Interno su tale specifica problematica, si evidenzia che allorquando la sosta dell'automezzo risultasse troppo prolungata si

configurerebbe nella fattispecie una illegittima duplicazione di spazi di propaganda elettorale consentita. È pertanto da ritenersi ammessa la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni similari). Le soste prolungate devono necessariamente comportare l'oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi (mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli).

Si rammenta che dal 15° giorno antecedente la data delle votazioni (**sabato 25 maggio 2024**) e fino al termine delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8 della legge 28/2000).

In linea con le raccomandazioni fornite dal Ministero dell'Interno i Corpi di Polizia municipale vigileranno, anche con mirate azioni preventive, affinché siano evitate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico, dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore. Di eventuali violazioni alle norme in materia di propaganda elettorale, salvo che i fatti denunciati non costituiscano reati, verrà redatto verbale da trasmettere alla Prefettura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative prescritte.

Le Forze dell'Ordine intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti sulle imprese che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali.